

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Agrotecnici

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

Agrotecnici

ENTE GESTORE - ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
Viale Beethoven, 48, 00184 ROMA - www.enpaia.it

La tutela previdenziale degli agrotecnici liberi professionisti è gestita dall'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoltura). L'iscrizione all'apposita gestione separata dell'ENPAIA è dunque obbligatoria per tutti gli agrotecnici che svolgono attività libero-professionale, ancorché abbiano contemporaneamente un rapporto di lavoro dipendente.

Attenzione! L'Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura. Sono dunque iscritti obbligatoriamente alla Fondazione i dirigenti e gli impiegati amministrativi e tecnici, anche in periodo di prova o assunti con contratti a termine e di apprendistato, di formazione e di lavoro, dipendenti da:

- imprenditori, singoli o associati, società, consorzi ed enti che svolgono attività agricola (o attività connesse) proprietari dei fondi affittati;
- istituti, enti e associazioni aventi il fine di attuare o promuovere la difesa, il miglioramento o l'incremento della produzione agricola e cui non siano applicabili le disposizioni del d. lgs. C.P.S 1304/1947;
- consorzi di miglioramento fondiario e consorzi di irrigazione;
- consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti al TFR;
- aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dirigenti;
- enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o aziende agricole da essi esercitate.

Nei confronti di questa platea, le prestazioni erogate secondo lo statuto della Fondazione riguardano dunque l'assicurazione contro infortuni professionali ed extra-professionali e le malattie professionali, i trattamenti di previdenza integrativa, prestiti e mutui in forma agevolata, l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto e di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica.

Dal 1996, la Fondazione ha però incrementato la sua attività ottenendo anche la gestione delle della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli agrotecnici e dei periti agrari che esercitano la libera professione, compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Figure professionali che hanno quindi obbligo di iscrizione alle rispettive Gestioni Separate anche nel caso in cui svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

La Cassa di Previdenza degli agrotecnici si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

È stabilito in misura pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2020 a 103.055 euro). comunque dovuto un importo minimo di 620 euro.

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 12% al 30% del reddito professionale netto; l'opzione di versare il contributo soggettivo determinato secondo l'aliquota prescelta è espressa ogni anno con apposito modulo contestualmente al pagamento dell'acconto e dà luogo a piena deducibilità dell'importo versato.

Dal 2015 gli iscritti in attività anche dopo il pensionamento, che abbiano compiuto 70 anni, versano il contributo soggettivo ridotto del 50%, con un minimale anch'esso ridotto del 50%. Viene inoltre prevista una riduzione del 50% del contributo minimo, limitatamente ai primi tre anni di iscrizione, per coloro che iniziano l'attività prima dei 35 anni, se il reddito imponibile non supera i 10.000 euro.

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

È pari al 2%, incrementabile fino al 5%, dei corrispettivi assoggettati a IVA, è calcolato sul fatturato minimo di 6.270 euro annui, da rivalutare ogni tre anni in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi consumo.

Non è dovuto per le prestazioni professionali che danno origine a fatturazione tra professionisti iscritti alla Gestione. Gli iscritti che proseguono l'attività dopo il pensionamento, sono tenuti al versamento del contributo integrativo in relazione ai redditi professionali conseguiti.

Prevista inoltre una quota fissa di 17 euro per il fondo maternità.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia

Viene corrisposta al compimento del 65 anno di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, ovvero all'età di 57 anni, in presenza di 40 anni di contribuzione.

Pensione di inabilità e invalidità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, qualora la capacità di esercizio della professione sia esclusa totalmente (o ridotta a meno di un terzo in caso di pensione di invalidità), a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale.

Supplemento di pensione

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto a un supplemento di pensione la cui liquidazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto

I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della pensione del dante causa.

Se la vedova possiede redditi

La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 60%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi soggettivi rivalutati.

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Reddito IRPEF del superstite	Percentuale di cumulabilità
Fino a 2 volte l'ammontare del minimo INPS	100%
Oltre 3 volte l'ammontare del minimo INPS	75%
Oltre 4 volte l'ammontare del minimo INPS	60%
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo INPS	50%

Il minimo INPS per il 2020 è pari a 515,58 euro mensili.

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Decorrenza

La pensione di vecchiaia, di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2019-2020

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

CUMULO GRATUITO

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non

coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo, per effetto della cosiddetta finestra mobile;
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare INPS n.140/2017, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata 'per formazione progressiva', con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"